



Comune di Vecchiano
Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.78 del 20-12-2024

**OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - Aliquote anno 2025.
Approvazione**

L'anno **duemilaventiquattro** e questo di **venti** del mese di **dicembre** alle ore **18:00**, si è svolto il **CONSIGLIO COMUNALE, in adunanza pubblica ed in prima convocazione**, a seguito di avviso di convocazione regolarmente trasmesso dal **SINDACO Angori Massimiliano**.

Nome	Presente / Assente
Angori Massimiliano	P
LELLI ANDREA	P
CANARINI MINA	P
Giannotti Sara	A
Del Zoppo Lorenzo	P
ANDREONI ARIANNA	P
CAMPERA ELENA	P
CERRI MASSIMO	P
CORTI EMILIANO	P
FABBRIS GABRIELE	P
SPINESI LUCA	P
TRIPOLI ELISA	P
SBRAGIA ROBERTO	P
BALDONI ANGELA	P
DE LUCA MARIO	P
DINI STEFANO	P
CARNI' VINCENZO	P

Al momento dell'appello sono presenti Consiglieri N° 16 Sono assenti Consiglieri N° 1

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 20-12-2024 - pag.1 - COMUNE DI VECCHIANO

Partecipa **La Franca Paola Maria**, Segretario Comunale.

Angori Massimiliano nella sua veste di SINDACO assume la Presidenza, e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta previa la designazione a scrutatori dei Consiglieri:

CAMPERA ELENA

CERRI MASSIMO

DINI STEFANO

Invita, quindi, il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sugli oggetti compresi nell'ordine del giorno della presente adunanza

IL CONSIGLIO COMUNALE

SI DA' ATTO CHE:

- IL CONSIGLIERE BALDONI SEGUE I LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCOLLEGAMENTO;

Entra il Consigliere Lelli, i Consiglieri presenti sono 16;

Relaziona sul punto dell'ordine del giorno il Sindaco;

Il Consigliere Fabbris Presidente della Commissione Consiliare II nella seduta del 19 Dicembre 2024 dichiara che il punto è stato approvato a maggioranza dei componenti e con astensione della minoranza;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri:

Carnì, Cerri, Canarini, Dini, Sbragia, Fabbris, Carnì, De Luca, Canarini, Cerri, Sbragia;

Sentito l'intervento del Sindaco;

Sentite le dichiarazioni di voto:

Il Consigliere Spinesi preannuncia il voto favorevole del suo gruppo consiliare al punto dell'ordine del giorno;

Il Consigliere Carnì preannuncia il voto contrario del suo gruppo consiliare al punto dell'ordine del giorno;

Il Consigliere Sbragia preannuncia il voto contrario del suo gruppo consiliare al punto dell'ordine del giorno;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);

Vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021);

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022);

Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023);

Vista la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024);

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (I.M.U.)

Richiamato il comma 738 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 a mente del quale:

- a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

- l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della L. n. 160/2019;

Dato atto che la Legge di Bilancio 2020 ha dunque previsto l'unificazione IMU-TASI cioè l'assorbimento della TASI nell'IMU;

Dato atto che permane la quota pari allo 0,76 per cento riservata allo Stato per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Considerato che:

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 20-12-2024 - pag.3 - COMUNE DI VECCHIANO

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08% in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Considerato altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- l'art. 6ter inserito in sede di conversione in legge del D.L. 132/2023 (Legge n. 27 novembre 2023, n. 170 pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 278 del 28.11.2023), prevede il rinvio dell'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote

- IMU tramite l'elaborazione del predetto prospetto a decorrere dall'anno di imposta 2025, stante le criticità riscontrate nella fase di sperimentazione e tenuto conto di rilevanti fattispecie non considerate dal richiamato prospetto;
- il decreto del Mef di cui sopra è stato approvato in data 6 settembre 2024 ed è stato pubblicato sulla GU Serie generale n. 219 del 18 settembre 2024;
 - predetto decreto conferma, a decorrere dall'annualità 2025, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU comprensiva del richiamato prospetto, da produrre mediante specifica applicazione informatica ministeriale;

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente,
- l'ultimo periodo del comma 767 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiunto dalla lettera b) del comma 837 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che dispone che, in deroga alla "ultrattività" delle aliquote vigenti nell'anno precedente in ipotesi di mancata pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale delle aliquote entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, prevista dal comma 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché dal terzo periodo del comma stesso comma 767 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal predetto comma 757 e pubblicata nel

termine di cui al comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.

Rilevato, dunque, ai sensi del comma 755 dell'art. 1, L. n. 160/2019, la possibilità di confermare l'incremento dell'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 dell'art. 1 L. n. 160/2019, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della L. n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015;

Vista la deliberazione consiliare n. 64/2023 in materia di determinazione delle aliquote IMU per il periodo di imposta 2024;

Ritenuto dunque, ispirandosi ai principi di equità fiscale e capacità contributiva, di determinare, a sostanziale conferma della pressione fiscale del periodo di imposta precedente, le aliquote IMU per l'anno 2025 come rappresentato nella parte dispositiva della presente deliberazione ossia di confermare anche per il periodo di imposta 2025 le aliquote già adottate per il periodo di imposta 2022 ed esercizi successivi fermo restando, un minimo ampliamento, dei possibili beneficiari dell'aliquota agevolata afferente al comodato d'uso gratuito stante la ridefinizione delle condizioni previste dal cogente prospetto ex art. 1, co. 756 e 757 della L. 160/2019;

Considerata quindi la necessità di approvare l'apposito prospetto, ex art. 1, co. 756 e 757 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, allegato A alla presente, quale sua parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L., ns. prot. 22354 del 12.11.2024, allegato B alla presente, quale sua parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, allegati al presente provvedimento;

Considerata la necessità dell'immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con la seguente votazione:

- Consiglieri presenti n. 16
- Consiglieri votanti n. 10
- Consiglieri favorevoli n. 11
- Consiglieri contrari n. 5: Baldoni, Carnì, De Luca, Sbragia, Dini

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

1. di approvare le aliquote I.M.U. per il periodo d'imposta 2025 nei termini rappresentati all'allegato A alla presente quale sua parte integrante e sostanziale;
2. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le

modalità ed entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia;

3. Di trasmettere la presente deliberazione alla Società in house "Società Entrate Pisa S.p.A." a seguito delle competenze affidate con deliberazione consiliare n. 60/2023;

Indi il Consiglio Comunale

Rilevata l'urgenza di provvedere per il prosieguo delle relative procedure;

Con la seguente votazione:

- Consiglieri presenti n. 16
- Consiglieri votanti n. 16
- Consiglieri favorevoli n. 11
- Consiglieri contrari n. 5: Baldoni, Carnì, De Luca, Sbragia, Dini

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Verbale fatto e sottoscritto.

IL SINDACO

Angori Massimiliano

IL SEGRETARIO COMUNALE

La Franca Paola Maria

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Comune di Vecchiano

Provincia di Pisa

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

Numero 76 Del 13-11-2024

Oggetto: Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - Aliquote anno 2025. Approvazione

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

**ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49 c. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI SU PROPOSTA DI DELIBERA DI
CONSIGLIO**

Sulla presente proposta si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica.

Vecchiano li, 13-11-2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

MIRKO CANTINI

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Comune di Vecchiano

Provincia di Pisa

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

Numero 76 Del 13-11-2024

Oggetto: Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - Aliquote anno 2025. Approvazione

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

**ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49 c. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI SU PROPOSTA DI DELIBERA DI
CONSIGLIO**

Acquisita la verifica del Responsabile si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile.

Vecchiano li, 13-11-2024

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

Mirko Cantini

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Comune di Vecchiano

Provincia di Pisa

**DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 78 del 20-12-2024

Oggetto: Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - Aliquote anno 2025. Approvazione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 31-12-2024 al 15-01-2025.

ALBO PRET. N° 1533

Vecchiano, 31-12-2024

**L'INCARICATO DELLA
PUBBLICAZIONE**

(Nominativo leggibile nel certificato di firma)

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Comune di Vecchiano

Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Numero 78 Del 20-12-2024

Oggetto: Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - Aliquote anno 2025. Approvazione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è esecutiva il giorno 20-12-2024

perché dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4°, del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000);

Vecchiano, lì 16-01-2025

L'INCARICATO DEL SERVIZIO

(Nominativo leggibile nel certificato di firma)

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		NO
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		0,96%
Terreni agricoli		1,06%
Aree fabbricabili		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione a disposizione - Abitazioni non locate e non concesse in comodato	1,1%*
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi - Con contratto registrato - Condizioni locatario/comodatario: Parenti Sino al primo grado - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale. - Limitatamente ad un solo immobile.	0,86%*

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

* Ai fini dell'applicazione dell'aliquota fissata per la fattispecie personalizzata e' necessario che le condizioni selezionate ricorrano cumulativamente

Documento generato il 11/11/2024 alle 17:26:48



COMUNE DI VECCHIANO
Provincia di Pisa

PARERE DEL REVISORE UNICO

Verbale n. 11 del 13/11/2024

OGGETTO: Parere su proposta di delibera del Consiglio Comunale - prot. n. 0022298 del 12/11/2024 - “Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Aliquote anno 2025. Approvazione”.

L’Organo di Revisione del Comune di Vecchiano, nominato nella persona del dott. Marco Dringoli con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 18/07/2024, in data 12/10/2024, avendo ricevuto a mezzo PEC la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto, per il rilascio del proprio parere di competenza ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n.6 del TUEL

- preso atto delle disposizioni legislative come richiamate nelle premesse della suddetta proposta di deliberazione;

- verificato che la proposta di deliberazione è stata effettuata nel rispetto della normativa vigente;

- Vista la deliberazione consiliare n. 64/2023 in materia di determinazione delle aliquote IMU per il periodo di imposta 2024;

- Verificata l’intenzione dell’Ente di confermare anche per l’anno 2025 le aliquote già adottate per il periodo d’imposta 2024;

L’Organo di Revisione, per tutto quanto sopra e per quanto di propria competenza, ai sensi dell’art.239 del D. Lgs. n.267,

Esprime

Parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di cui in oggetto: “Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Aliquote anno 2025. Approvazione”.

Certaldo, li 13 Novembre 2024

L’Organo di Revisione
(firmato digitalmente)
Dott. Marco Dringoli

Firmato digitalmente da:
DRINGOLI MARCO
Data: 13/11/2024 10:24:43